Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 8

6ª COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

120ª seduta (antimeridiana): mercoledì 25 novembre 2009

Presidenza del presidente BALDASSARRI

IN 0609
TIPOGRAFIA DEL SENATO (170)

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 6, 9
MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 3, 6
* LANNUTTI *(IdV)* 6
STRADIOTTO *(PD)* 8

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01035, presentata dai senatori Lannutti e Mascitelli.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* La problematica prospettata con l'interrogazione in esame riguarda l'emersione delle attività detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), il cosiddetto scudo fiscale.

In primo luogo, gli onorevoli interroganti rilevano che dal momento che lo scudo fiscale riguarda tutte le operazioni illecite finalizzate alla costituzione delle disponibilità economiche che si intende sanare garantendo, tra l'altro, l'anonimato del contribuente, non può che essere considerato una vera e propria amnistia tributaria e penale. A tal proposito, gli interroganti osservano che la Corte di giustizia ha condannato il nostro Paese in occasione dei condoni fiscali del 2002 e 2003 per l'effetto da essi derivante in materia di accertamento e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi periodi d'imposta.

Nel ricordare tali pronunce, gli interroganti sottolineano che le disposizioni in materia di scudo fiscale rischiano di porsi nuovamente in conflitto con il vigente ordinamento comunitario, con particolare riferimento alle direttive in materia di IVA, con la normativa in materia di «aiuti di stato» e con quella relativa agli obblighi comunitari e dell'OCSE in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio e chiedono, pertanto, di conoscere se il Governo abbia provveduto ad informare preventivamente le competenti autorità comunitarie della portata normativa delle disposizioni relative allo scudo fiscale e se abbia valutato le conseguenze relative ad una possibile infrazione rispetto all'ordinamento dell'Unione europea.

Al riguardo, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno rappresentato, in via preliminare, che con il pagamento dell'imposta straordinaria, di cui all' articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, è prevista, in linea generale, l'inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, nonché l'estinzione delle san-

zioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività emerse.

In particolare, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o da altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, è inibita l'attività di accertamento tributario e contributivo relativa ai periodi d'imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008.

L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, ha chiarito che gli accertamenti sono preclusi anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempre che si tratti di accertamenti relativi ad «imponibili» che siano riferibili alle attività oggetto di emersione.

A tal fine, la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite all'estero oggetto di rimpatrio. Conseguentemente, l'effetto preclusivo dell'accertamento può essere opposto, ad esempio, in presenza di contestazioni basate su ricavi e compensi occultati.

Per converso, gli effetti della dichiarazione riservata non possono essere fatti valere a tali fini qualora l'accertamento abbia ad oggetto elementi che nulla hanno a che vedere con attività per le quali si è usufruito del regime di emersione, come nel caso, ad esempio, di rilievi sulla competenza di oneri e in altre ipotesi in cui non possa configurarsi in astratto una connessione tra i maggiori imponibili accertati e le attività emerse.

Ne deriva, in sostanza, che la normativa sullo scudo fiscale non costituisce una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento di operazioni imponibili, circostanza che dovrebbe «scongiurare» un procedimento di infrazione per incompatibilità con il diritto comunitario.

L'Agenzia delle entrate ha precisato, inoltre, che al fine di conseguire l'effetto dell'emersione, il contribuente deve corrispondere un'imposta straordinaria, comprensiva degli interessi e delle sanzioni, pari al 50 per cento del rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate.

Il rendimento si presume maturato nella misura del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti l'operazione di emersione. Tale imposta, essendo calcolata in modo forfetario, non sostituisce puntualmente le singole imposte e, quindi, neanche l'IVA.

Inoltre, come accennato, la predetta imposta straordinaria è determinata sulla base dei rendimenti (in genere finanziari) presunti delle attività rimpatriate o regolarizzate, elementi reddituali che normalmente sono esenti dall'IVA o sono fuori dal suo campo di applicazione.

In ogni caso, è importante dare rilievo al fatto che non sussiste una preclusione generalizzata e automatica degli accertamenti, in quanto l'attività di controllo viene comunque effettuata al fine di verificare la riconducibilità dei maggiori imponibili accertati alle attività regolarizzate. Qualora i maggiori imponibili accertati siano di importo superiore a quello delle attività regolarizzate, l'organo accertatore procede all'ordinaria attività di recupero delle imposte evase sull'eccedenza, compresa l'IVA.

Simili considerazioni, secondo l'Agenzia delle entrate, portano ad escludere l'equiparabilità della disciplina dello scudo fiscale in argomento con le questioni prese in esame in passato dalla Corte di giustizia europea, con particolare riguardo alla sanatoria adottata con la legge 27 dicembre 2002, n. 289.

In sintesi, sulla base delle osservazioni sopra esposte, l'Agenzia ritiene che la fattispecie non rappresenti una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento di operazioni imponibili in materia di IVA e che si verifichi, quindi, una violazione del diritto comunitario.

Con riferimento alla asserita incompatibilità della disciplina dello scudo fiscale con le disposizioni comunitarie ed, in particolare, con la materia degli aiuti di Stato, nel presupposto che l'applicazione dello scudo fiscale favorisca i cittadini residenti fiscalmente in Italia rispetto ai non residenti ovvero i soggetti che hanno costituito patrimoni all'estero frodando il fisco rispetto agli altri e, in tal senso, sarebbe lesiva della concorrenza, il Dipartimento delle finanze ha fatto presente, in via preliminare, che, per effetto del rinvio operato dall'articolo 13-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009 alle disposizioni del decreto-legge n. 350 del 2001, concernente la prima «edizione» della normativa sullo scudo fiscale, l'ambito soggettivo è individuabile nell'articolo 11 di quest'ultimo decreto.

L'applicazione della disciplina è riservata, quindi, alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici ed associazioni equiparate. Restano, quindi, escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni sullo scudo fiscale tutte le società di capitali, le società di persone diverse dalle società semplici, nonché gli enti commerciali.

In particolare, la disciplina trova applicazione per i soggetti che hanno l'obbligo di compilare il modulo RW del modello di dichiarazione UNICO – nel quale vanno indicati gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all'estero attraverso i quali possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, i trasferimenti da, verso o sull'estero ad essi afferenti e i trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o di titoli attraverso soggetti non residenti e senza il tramite di intermediari residenti, che, in quanto tali, detengono capitali all'estero in violazione degli obblighi previsti sul monitoraggio fiscale.

Ne consegue, secondo il Dipartimento delle finanze, che uno dei presupposti per applicare lo scudo fiscale è la violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale rientrante nella potestà regolamentare, aniministrativa e impositiva dello Stato italiano. D'altronde, il «beneficio» cui fanno cenno gli interroganti consiste nella riscossione di una somma in misura pari ad una percentuale del patrimonio che si intende regolarizzare o rimpatriare al fine di «sanare» le irregolarità commesse in passato ed evitare l'applicazione di sanzioni più onerose.

Non si comprendono, quindi, i motivi addotti dagli interroganti per sostenere che la disciplina *de qua* è incompatibile con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in quanto favorirebbe i soggetti residenti

a danno di quelli non residenti, posto che questi ultimi non sono soggetti alla potestà impositiva dello Stato italiano.

Con riferimento, inoltre, ai dettami OCSE in materia di prevenzione e lotta all'evasione fiscale, l'Agenzia delle entrate, nella citata circolare n. 43 del 2009, ha segnalato che l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2009, in attuazione delle intese raggiunte tra gli Stati aderenti all'OCSE in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in «paradisi fiscali», ha stabilito che, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in violazione dei predetti vincoli in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, si considerano costituiti da redditi sottratti ad imposizione in Italia.

Per quanto concerne, infine, la richiesta degli interroganti circa la preventiva informativa alle competenti autorità comunitarie della portata normativa delle disposizioni contenute nello scudo fiscale 2009, il Dipartimento delle finanze ha fatto presente che la misura in esame è stata oggetto di preventivi confronti informali con i Servizi comunitari, sulla base delle cui indicazioni è stato redatto il disegno iniziale del provvedimento. Allo stato, i Servizi comunitari non hanno comunicato la necessità di alcun adeguamento della disciplina nazionale relativa allo scudo fiscale.

LANNUTTI *(IdV)*. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Molgora per la tempestività ed anche per la chiarezza della risposta fornita all'interrogazione 3-01035. Tuttavia i dubbi restano, non solo rispetto agli accertamenti relativi all'IVA, ma soprattutto in ordine alla compatibilità dello scudo fiscale con gli obblighi comunitari e dell'OCSE in tema di prevenzione e lotta al riciclaggio. Non mi pare, infatti, che sia stato risposto a questa domanda, che pure noi abbiamo posto.

Pertanto, mi dichiaro parzialmente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. In ogni caso, mi riservo di verificare le evoluzioni della situazione, sottolineando che i rappresentanti del Gruppo Italia dei Valori in seno al Parlamento europeo hanno presentato al riguardo alcune interrogazioni.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01027, presentata dal senatore Stradiotto.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'interrogazione 3-01027, presentata dal senatore Stradiotto, riguarda i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che detengono immobili in Croazia e che, non avendo indicato gli stessi nel modulo RW della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a far emergere tali attività patrimoniali pagando l'imposta straordinaria nella misura del 5 per cento prevista dalla disciplina del cosiddetto scudo fiscale. La recente circolare dell'Agenzia delle entrate n. 43/E del 10 ottobre 2009, in materia di scudo fiscale, avrebbe poi imposto ai possessori di tali immobili la sola opzione della vendita o del rimpatrio giuridico, in quanto la Croazia non è ancora con-

siderata, ai sensi della predetta circolare, un Paese collaborativo con il quale è attuabile un effettivo scambio di informazioni.

Pertanto, si chiede di sapere quali misure si intendano adottare affinché venga riconosciuto l'esonero dallo scudo fiscale per le predette situazioni.

Al riguardo, gli uffici dell'amministrazione finanziaria hanno fatto presente che la normativa sul monitoraggio fiscale (decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) prevede, nei confronti del contribuente residente in Italia, l'obbligo di dichiarare annualmente gli investimenti e le attività detenute all'estero con la finalità di rendere possibile il controllo della regolare tassazione dei redditi prodotti dai soggetti fiscalmente residenti in Italia.

In particolare, gli investimenti di natura non finanziaria, quali gli immobili, devono essere indicati nel modulo RW della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono dati in locazione ovvero formano oggetto di cessione imponibile in Italia, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi.

Inoltre, fino al periodo d'imposta 2008, vanno indicati gli immobili che sono assoggettati alle imposte sui redditi nello Stato estero anche se tenuti a disposizione. Di contro, non deve essere indicato nel modulo RW l'immobile tenuto a disposizione in un Paese che non ne prevede la tassazione ai fini delle imposte sui redditi. Infatti, in tal caso l'immobile non è produttivo di redditi imponibili neanche in Italia, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

Pertanto, qualora i contribuenti che detengono immobili in Croazia abbiano violato tale obbligo di dichiarazione, ad essi si rende applicabile la sanzione che va dal 10 al 50 per cento degli importi non dichiarati di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990.

Con l'articolo 13-*bis* del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, recante le disposizioni in materia di rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato (il cosiddetto scudo fiscale), è stata data la possibilità di far emergere, attraverso il rimpatrio o la regolarizzazione, denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale detenuti all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale al fine di procedere alla regolarizzazione della propria posizione, pagando un'imposta del 5 per cento.

In proposito, la circolare n. 43 del 2009 dell'Agenzia delle entrate ha affermato che, con riferimento alle attività patrimoniali ed in alternativa alle diverse modalità di rimpatrio, come il trasporto al seguito o il rimpatrio anche giuridico tramite società fiduciaria, è altresì consentita una diversa modalità di rimpatrio giuridico, consistente nel conferimento delle attività in una società costituita nello stesso Paese in cui le attività conferite erano detenute alla data del 5 agosto 2009 e nel conseguente rimpatrio delle partecipazioni. In tal caso, tuttavia, è necessario che il soggetto che effettua l'operazione di rimpatrio sia il proprietario delle attività conferite e che la società conferitaria non risulti intestataria di altri beni.

In alternativa all'effettuazione dell'operazione del rimpatrio, il contribuente può avvalersi degli effetti dell'emersione attraverso la regolarizzazione delle attività che intende mantenere all'estero. La regolarizzazione può avere ad oggetto, oltre che al denaro e alle attività finanziarie, anche investimenti di diversa natura, quali gli immobili e i fabbricati situati all'estero. Tuttavia, l'operazione di regolarizzazione è condizionata alla circostanza che gli immobili in esame siano detenuti, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, in un Paese dell'Unione europea o in un Paese aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) che garantisce un «effettivo» scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. Inoltre, secondo l'interpretazione fatta in proposito dall'Agenzia delle entrate, è ritenuta possibile la regolarizzazione delle attività detenute anche nei Paesi *extra* UE con i quali è in atto un effettivo scambio di informazioni, esteso alle informazioni bancarie, e che sono appositamente indicati nell'allegato alla citata circolare, contenente l'«elenco dei Paesi dai quali è possibile effettuare la regolarizzazione». In tale elenco non risulta inclusa la Croazia. Pertanto, per i beni immobili e le altre attività detenute in Croazia, non è consentito effettuare l'operazione di regolarizzazione, ma è prevista esclusivamente la possibilità del rimpatrio, che nel caso specifico dei beni immobili può essere solamente quello giuridico.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, ha fatto presente che detti contribuenti, in alternativa alla disciplina sullo scudo fiscale, possono integrare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008, nella quale andava compilato anche il modulo RW, secondo le indicazioni fornite con la citata circolare n. 49/E del 2009.

Infine, l'Agenzia ha evidenziato che, allo scopo di rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso, i contribuenti saranno tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria, ma anche gli investimenti all'estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. In sostanza, quindi, dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, anche se non produttivi di redditi.

STRADIOTTO *(PD)*. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita anche se, in realtà, a me interessava in particolare comprendere se, rispetto alla citata circolare, il Governo fosse intenzionato a trovare una soluzione. È chiaro che non si tratta di persone che hanno portato capitali all'estero, ma di persone che hanno ereditato beni in Croazia per questioni che risalgono al passato. Conosciamo tutti, infatti, le nostre vicende storiche, le quali possono aver determinato situazioni di questo tipo.

La questione mi è stata evidenziata da una persona che si trova in tale situazione e che mi ha detto di essere stata sconsigliata dal proprio commercialista ad iscrivere l'immobile nel famoso modello RW perché esso comunque non produce reddito; oggi, questa persona si trova per as-

surdo nella situazione in cui teoricamente dovrebbe vendere il bene e riportare il capitale in Italia pagando il 5 per cento. Vi sono, però, anche legami affettivi e, pertanto, il problema non è di facile soluzione.

Ho presentato, dunque, l'interrogazione nella speranza che l'Agenzia delle entrate si ponesse il problema di tentare di trovare una soluzione ulteriore rispetto a quanto indicato nelle circolari, magari prevedendo una norma *ad hoc*, per riuscire a dare risposta a questa situazione irreale, tra l'altro non assimilabile a quella di persone che hanno trasferito all'estero i propri capitali quanto piuttosto legata ad un errore dei contribuenti che hanno omesso, ritenendolo un elemento di valenza puramente statistica, di farvi riferimento nel modulo RW del modello di dichiarazione UNICO.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,30.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

LANNUTTI, MASCITELLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

nell'ambito delle misure anti-crisi contenute nel decreto-legge anti-crisi n. 78 del 1º luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, è stato approvato il terzo «scudo fiscale»;

tale normativa prevede una sanatoria totale in ogni sede amministrativa e giudiziaria, anche penale, per le persone fisiche e le società di persone considerate residenti in Italia ai fini fiscali che abbiano costituito illegalmente disponibilità economiche, finanziarie e/o patrimoniali all'estero entro il 31 dicembre 2008 anche attraverso l'interposizione fittizia di soggetti terzi (fiduciarie, *trust*, eccetera) appositamente creati;

la sanatoria prevede che, secondo il luogo dove la disponibilità economica è stata costituita (Paesi in «lista bianca» o meno) e secondo la natura di tale disponibilità (beni mobili o beni immobili), il soggetto interessato possa procedere al rimpatrio od alla regolarizzazione *in loco* avviando la relativa procedura a partire dal 15 settembre 2009 ed entro il 15 aprile 2010 (salvo proroghe) e pagando un'imposta pari a 5 per cento del valore dei beni oggetto della sanatoria;

si rileva che:

lo «scudo» copre tutte le operazioni illecite, finalizzate alla costituzione della disponibilità economica che si intende sanare, senza alcun limite di tempo a ritroso e fino al 31 dicembre 2008 garantendo l'assoluto anonimato del contribuente;

lo «scudo» costituisce, ad avviso degli interroganti, una vera e propria amnistia tributaria e penale anche per numerosi reati che siano stati commessi a monte allo scopo di permettere la costituzione del patrimonio esterovestito oggetto dello «scudo» stesso. È infatti essenziale rilevare che tali illeciti, anche penali, vengono in molti casi commessi nell'ambito dell'attività svolta da società di capitali riconducibili al dominio del soggetto che si avvale dello «scudo» ed è quindi evidente che la sanatoria si estende, in concreto, anche alle attività in frode al fisco realizzate da tali società al fine di permettere la costituzione all'estero del patrimonio oggetto del rimpatrio o della regolarizzazione;

nello specifico, la normativa in questione prevede la non punibilità di numerosi reati fiscali previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, reati societari (artt.

2621, 2622 e 2623, quest'ultimo già precedentemente abrogato, del Codice civile) e reati del Codice penale (artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis*, 492);

non è da sottovalutare ad opinione degli interroganti l'effetto che lo «scudo» ha sull'illecito di riciclaggio che solo apparentemente viene escluso dalla sanatoria ma che, in realtà, sarà impossibile accertare con riferimento ai patrimoni reimpostati o regolarizzati;

considerato che:

la Corte di giustizia su ricorso per inadempimento della Commissione europea contro l'Italia ha condannato la Repubblica italiana per i condoni fiscali del 2002 e 2003 per l'effetto da essi derivante in materia di accertamento e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi periodi di imposta (causa C-132/06, sentenza 17 luglio 2008, e causa C-174/07, sentenza 11 dicembre 2008);

la Corte di cassazione, con sentenze n. 20068 e n. 20069 del 18 settembre 2009, ha dato doverosamente piena attuazione alle sentenze della Corte di giustizia sopra citate, ordinando alle Commissioni tributarie competenti di attenersi a tali principi di diritto;

la Corte di cassazione ha inoltre esteso gli effetti della propria sentenza ad un precedente condono del 1991 che non era stato esaminato dalla Corte europea ed ha sostanzialmente negato a favore dei contribuenti che si sono avvalsi di tali condoni di poter invocare il principio di «legittimo affidamento». Tali contribuenti saranno così obbligati a pagare per intero sia l'imposta evasa, sia le sanzioni;

considerato inoltre che:

la normativa sullo «scudo fiscale» del 2009 ad avviso degli interroganti si pone in palese conflitto con il prevalente e vincolante ordinamento comunitario sotto diversi profili: *a)* contrasto con le direttive sull'IVA per il fatto che la normativa italiana permette l'evasione di tale imposta comunitaria e rinuncia al suo accertamento attraverso una sanatoria non autorizzata dall'Unione europea le cui risorse vengono così ad essere pregiudicate; l'IVA è, infatti, un'imposta interna dell'Unione e costituisce una delle quattro voci del suo bilancio, essa è rigorosamente regolata dal diritto comunitario e gli Stati membri non sono liberi di disporne in nessuna misura che non sia espressamente autorizzata nell'ambito delle complesse procedure che regolano la materia; *b)* contrasto con la normativa comunitaria in materia di «aiuti di Stato» (si vedano gli artt. 87-89 del Trattato che istituisce la Comunità europea) in quanto con questa ennesima amnistia fiscale ad opinione degli interroganti lo Stato italiano provoca un rilevante beneficio economico a danno dei concorrenti che non possono godere del medesimo beneficio o perché non hanno costituito patrimoni esteri frodando il fisco o perché non sono residenti fiscali in Italia; *c)* contrasto con gli obblighi comunitari e dell'OCSE in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio;

un ulteriore profilo, trasversale e comune a quelli che precedono, è poi quello dell'anonimato. Tale privilegio, assolutamente non essenziale

alla sanatoria sul piano giuridico, impedisce ogni possibile controllo da parte degli organi comunitari e di chiunque vi abbia un legittimo interesse sulle violazioni di cui sopra; violazioni che la normativa sullo «scudo fiscale» espressamente permette, ma di cui non consente l'accertamento,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia provveduto ad informare preventivamente le competenti autorità comunitarie della portata normativa delle disposizioni contenute nel terzo «scudo fiscale» e se abbia valutato le conseguenze relative ad una possibile infrazione rispetto all'ordinamento dell'Unione europea;

quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di adeguare la disciplina nazionale vigente agli obblighi imposti dal diritto comunitario.

(3-01035)

STRADIOTTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

l'Agenzia delle entrate con la circolare del 10 ottobre 2009 n. 43/E avente per oggetto «Emersione di attività detenute all'estero. Articolo 13-*bis* del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni» ha emanato le direttive al fine di far emergere attività e beni detenuti all'estero, indicando tra l'altro i Paesi dai quali è possibile effettuarne la regolarizzazione;

per i Paesi non indicati nell'allegato della predetta circolare, come ad esempio la Croazia, non è possibile ottenere la regolarizzazione ma solo il rimpatrio in quanto non vi è un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;

la lista dei Paesi collaborativi è molto ristretta; essa infatti comprende complessivamente 36 Paesi di cui 26 dell'Unione europea, escludendo la Croazia anche se è prossimo il suo ingresso nell'Unione;

migliaia di italiani possessori di beni immobili, acquistati direttamente o ricevuti in eredità, situati sul suolo croato sono tenuti a «scudare» tali beni in quanto gli stessi non sono stati indicati nel modulo RW della dichiarazione dei redditi;

i dati nel modulo RW sono richiesti solitamente per fini statistici, motivo per cui molte persone, a quanto risulta all'interrogante, talune volte consigliate in tal senso dagli stessi professionisti, non hanno ritenuto importante provvedere alla relativa compilazione;

a giudizio dell'interrogante, la predetta circolare impedisce di fatto a molti contribuenti che risiedono nelle Regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia di ereditare i beni dei propri padri istriani e dalmati solo perché la Croazia non è un Paese collaborativo con l'Italia ed invita gli stessi a liquidare tali immobili;

inoltre, ad opinione dell'interrogante i predetti contribuenti sono vittime di un trattamento fiscale particolarmente ingiusto: essi, infatti,

dopo averli acquistati o ereditati in modo regolare, pagando non solo le relative tasse ma continuando a versare anche le imposte ai Paesi dove i beni sono allocati, vengono considerati dal fisco italiano degli evasori anche se tali beni non producono alcun reddito,

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché venga riconosciuto l'esonero dallo scudo fiscale per le predette situazioni.

(3-01027)

€ 1,00